

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

25 ottobre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 25 del mese di ottobre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 21 ottobre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Michele MAMMOLITO - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Mariagiuseppina PUGLISI - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE.

Commissione di scrutinio: Giovanni CORDA - Caterina ROMEO - Gian Luigi SURRA.

(Omissis)

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18.08.00 n. 267 e dell'art. 15 della LR 28/07 in attuazione della L. 104/92 tra i Comuni del Ciriacesee delle Valli di Lanzo, il CIS, la C.M. Valli di Lanzo, l'ASL TO 4, la Provincia di Torino, l'U.S.T., gli Istituti scolastici e le Agenzie Formative del territorio.

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore D'Ottavio, a nome della Giunta (20/9/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

l'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

la "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5 febbraio 1992 precisa che gli obiettivi generali degli Accordi di programma si attuano anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio...";

la legge regionale 28.12.007 n. 28 all'articolo 15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1";

sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Preso atto che

la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa riguardante le modalità e ai criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;

la Giunta Regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 13 - 10889 del 2 marzo 2009 ha individuato le caratteristiche degli allievi con esigenze educative speciali e le modalità di certificazione delle stesse.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, in ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e formativi alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Considerato che

il testo dell'Accordo di programma è stato elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni in oggetto, dell'ASL TO 4, della Provincia di Torino, delle Istituzioni scolastiche e le Agenzie formative del territorio, dell'U.S.T. di Torino e del Consorzio Socio assistenziale C.I.S., la Comunità Montana Valli di Lanzo e lo stesso viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, ed avrà la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dare atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

Precisato che gli interventi di competenza dell'Ente Provinciale riportati nel testo dell'accordo all'articolo 1.7 sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 28.12.2007 n. 28, fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

Sentita la III^a Commissione Consiliare Permanente in data 19/10/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.200 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuto l'urgenza.

DELIBERA

1. Di aderire all'Accordo di Programma predisposto d'intesa tra la Provincia di Torino, i Comuni di Ciriè, Barbania, Borgaro, Caselle, Fiano, Front, Grosso, Levone, Mathi, Nole, Robassomero, Rocca, San Carlo, San Francesco al Campo, San Maurizio, Vauda, Villanova, Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, Corio, Germagnano, Grosvallo, Lanzo, Lemie, Mezenile, Monastero, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù, il Consorzio Socio Assistenziale C.I.S., la Comunità Montana Valli di Lanzo, l'Azienda Sanitaria Locale TO 4, gli Istituti scolastici e le Agenzie formative aventi sede nel territorio, l'U.S.T. di Torino, per l'integrazione scolastica degli allievi disabili come previsto dalla legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 28/07, secondo quanto risulta dall'allegato A) alla presente come parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
2. Di dare atto che il Presidente della Provincia di Torino o l'Assessore all'Istruzione, Edilizia scolastica e Patrimonio, a ciò delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli allievi disabili di cui al punto 1), fermo restando che gli interventi di competenza dell'Ente saranno attivabili limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 28/2007, fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
3. di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore D'Ottavio;*
- *l'intervento del Consigliere Sammartano;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18.08.00 n. 267 e dell'art. 15 della LR 28/07 in attuazione della L. 104/92 tra i Comuni del Ciriacesee delle Valli di Lanzo, il CIS, la C.M. Valli di Lanzo, l'ASL TO 4, la Provincia di Torino, l'U.S.T., gli Istituti scolastici e le Agenzie Formative del territorio.

N. Protocollo: 32580/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

| | | |
|------------|----|---|
| Presenti = | 36 | |
| Astenuti = | 12 | (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Rabellino - Surra) |
| Votanti = | 24 | |

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

| | | |
|------------|----|---|
| Presenti = | 35 | |
| Astenuti = | 12 | (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Rabellino - Surra) |
| Votanti = | 23 | |

Favorevoli 23

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to Sergio Bisacca

/ml

ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI

TRA

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI dei Comuni

dell'Ambito territoriale di competenza del CIS di Ciriè

Barbania,

Borgaro T.se

Caselle T.se

Ciriè

Fiano

Front C.se

Grosso

Levone

Mathi

Nole

Rocca

Robassomero

San Carlo C.se

San Maurizio C.se

San Francesco al Campo

Vauda

Villanova C.se

e dell'Ambito territoriale di competenza del Servizio Socio-Assistenziale di
Lanzo (ex Comunità Montana Valli di Lanzo)

Ala di Stura

Balangero

Balme

Cafasse

Cantoira

Ceres

Chialamberto

Coassolo

Corio

Germagnano

Groscavallo

Lanzo

Lemie

Mezzenile

Monastero

Pessinetto

Traves

*Usseglio
Vallo
Varisella
Viù*

AZIENDA SANITARIA LOCALE T0 4

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S. DI CIRIÈ
COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
CIM – CONSORZIO INTERCOMUNALE MAPPANESE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI:

*Direzione Didattica del 1° Circolo di Ciriè
Direzione Didattica del 2° Circolo di Ciriè
Istituto Comprensivo di Borgaro
Istituto Comprensivo di Caselle
Direzione Didattica di Pianezza
Istituto Comprensivo di Balangero
Istituto Comprensivo di Corio
Istituto Comprensivo di Fiano
Istituto Comprensivo di Lanzo Torinese
Istituto Comprensivo di Mappano
Istituto Comprensivo di San Maurizio C.se
Istituto di Istruzione Superiore Statale " F. Albert" di Lanzo
Istituto di Istruzione Superiore Statale " T. D'oria" di Ciriè
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "E. Fermi" di Ciriè
Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Ciriè
Scuola Media Statale di Ciriè di Ciriè*

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE

*Scuola Materna dell'infanzia "Suor Nemesia Valle" di Borgaro
Scuola Materna dell'infanzia "San Michele Arcangelo" di Caselle - Fr.Mappano
Scuola Media di II Grado Tecnico Aeronautico "Turin Flying Institute" di Caselle
Scuola Materna dell'infanzia "La Famiglia" di Caselle
Scuola Materna dell'infanzia "Olivetti Masera" di Ciriè - Fr. Devesi
Scuola Materna dell'infanzia "Chiariglione" di Ciriè
Scuola Materna dell'infanzia "De Stefanis" di Front C.se
Scuola Materna dell'infanzia "A. Brachet" di Grosso
Scuola Secondaria di I Grado Paritaria "F. Albert" di Lanzo
Scuola Materna dell'infanzia "Varetto" di Mathi
Scuola Materna dell'infanzia Parrocchiale di San Carlo C.se
Scuola Materna dell'infanzia Asilo Parrocchiale di San Francesco al Campo
Scuola Materna dell'infanzia "Arcozzi Masino" di San Maurizio C.se - Fr. Malanghero*

AGENZIE FORMATIVE:

**Consorzio Interaziendale Canavesano Per La Formazione Professionale
C.i.a.c. Scr – sede di Ciriè**

Premessa

Il presente Accordo si inserisce nel contesto culturale e normativo che si è delineato a partire dalla L.104/92 e che ha segnato una progressiva, continua e coerente evoluzione in direzione dell'affermazione del valore dell'integrazione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

Il precedente Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili di questo territorio era stato sottoscritto il 21-12-2001 a Ciriè ed aveva come riferimento il territorio dell'ex ASL 6 (zona di Venaria - Ciriè - Lanzo); a distanza di otto anni si procede al suo aggiornamento, tenendo conto dell'evoluzione della normativa e della diversa configurazione del territorio.

E' stato pertanto attivato il tavolo interistituzionale per il rinnovo dell'Accordo di Programma, il quale si è riunito a Ciriè, in forma sia collegiale sia di gruppo di lavoro con rappresentanti di tutti gli enti coinvolti per la definizione del presente documento.

Considerate le modifiche intervenute nella distribuzione territoriale delle ASL, si è pervenuti alla decisione di procedere alla stipula del nuovo Accordo di Programma che fa riferimento al Distretto 1 dell'ASL TO4, ossia alle istituzioni scolastiche del territorio di Ciriè - Lanzo e ai Comuni afferenti al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali - CIS - di Ciriè e al Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

Il presente documento tiene conto, oltre che del quadro normativo di riferimento e del sistema di competenze e servizi esistente, delle riflessioni maturate all'interno del Tavolo disabili del Piano di Zona e del Gruppo Tecnico - Politico che ha rielaborato, in un contesto normativo recentemente modificato, le esperienze che si sono realizzate nel tempo, sia nel territorio afferente al C.I.S. di Ciriè, sia in quello afferente alla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, in continuità con quanto previsto dal precedente Accordo.

Si prevede che l'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili costituirà pertanto un'Azione dei Piani di Zona ex L.328/2000 ed avrà durata triennale coordinata con la durata dei Piani di Zona stessi.

Si tiene conto della DGR 34-13176 dell'1-2-2010 (BUR 11-2-2010) "Linee di indirizzo integrate ASL, enti locali, istituzioni scolastiche sul diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni in situazione di handicap o con Esigenze Educative Speciali" (corrispondente all'aggiornamento della Circolare 11/SAP del 10-4-1995), con riferimento alle nuove modalità di certificazione della situazione di handicap, di cui al DPCM 23-2-2006 n°185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art.35, comma 7, Legge 27-12-2002 n°289: accertamento dell'handicap da parte delle Aziende Sanitarie".

Occorrerà prossimamente considerare la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute per bambini e adolescenti (ICF - CY), la quale deriva dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) (OMS, 2001) ed è realizzata per documentare le caratteristiche dello sviluppo individuale e l'influenza dell'ambiente circostante. In proposito verranno programmate iniziative di formazione integrata per il personale scolastico ed il personale sanitario e socio-assistenziale. A partire dal 2012 la certificazione dovrà essere redatta secondo l'ICF-CY, coinvolgendo anche la componente sociale e quella scolastica.

Oltre agli alunni disabili si considerano, nel presente documento, anche i casi degli alunni con Esigenze Educative Speciali (EES); in proposito si richiamano:

- il Piano triennale regionale 2009/2011 "Interventi per il trasporto e l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali";
- la DGR 9-2-2009 "modalità individuazione studenti con Esigenze Educative Speciali (EES)";
- la DGR 2-3-2009 "modalità individuazione studenti con Esigenze Educative Speciali (EES); rettifica e integrazione".

Attraverso l'Accordo di Programma si intende condividere prima di tutto un linguaggio che consenta di capirsi fra istituzioni, quindi stabilire modalità, tempi e

risorse necessarie per l'integrazione, con l'obiettivo di offrire interventi il più possibile omogenei sul territorio, con standard condivisi.

Si tiene, peraltro, in debito conto la storia e le specificità del nostro territorio, su cui sono disseminati plessi scolastici anche di piccole dimensioni, scuole dell'infanzia paritarie monosezioni, con un unico docente, ubicate in montagna per cui isolate, senza possibilità di avere scambi continui con altre realtà scolastiche. Tali realtà dispongono di minori risorse di organico docente e ATA e quindi non potrebbero fornire lo stesso servizio di assistenza ai disabili rispetto ad altre scuole.

Finalità e principi generali

Presupposto fondamentale alla base dell'Accordo è riconoscere come elemento centrale la persona in formazione, a cui è garantito, fin dall'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

E' altresì centrale riconoscere come fattore determinante dell'integrazione sociale e lavorativa per le persone con disabilità, al pari che per tutti i ragazzi, il successo formativo possibile per ciascuno, per il conseguimento del quale è indispensabile un'integrazione scolastica e formativa qualitativamente elevata, efficace e idonea a sviluppare le attitudini e le capacità di ciascuno.

L'Accordo di programma è, pertanto, finalizzato prioritariamente a consentire e sostenere un processo di integrazione scolastica e formativa dell'alunno con disabilità finalizzato allo sviluppo delle sue potenzialità e capacità in vista del successivo inserimento sociale e lavorativo, nella considerazione realistica della situazione individuale.

Tale processo è altresì strettamente connesso al "progetto di vita complessivo" (L.328/2000) della persona con una particolare attenzione alla continuità educativa.

Come tale, l'Accordo di programma, pone al centro dell'attenzione il soggetto disabile e la sua famiglia, punti di riferimento essenziali per l'elaborazione e realizzazione di qualunque progetto educativo e formativo (L.R.28/2007 - Conferenza unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane 20.3.2008 - Piano regionale triennale 2009-2011).

L'Accordo si pone, inoltre, la finalità di fornire una cornice chiara che permetta di assicurare il coordinamento e il raccordo dell'azione che i diversi soggetti istituzionali sono chiamati a svolgere nel processo d'integrazione per le rispettive competenze allo scopo di ottimizzarne il risultato complessivo, non solo attraverso l'evidenza delle competenze, la definizione dei processi e degli strumenti con i quali articolare organicamente i rapporti, ma anche attraverso la condivisione dei principi e degli obiettivi.

Si condivide la necessità di rendere omogenei gli interventi a livello locale, per consentire uguaglianze di opportunità ai soggetti disabili, gestendo bene le situazioni in cui si utilizzano professionalità diverse su casi diversi, nel rispetto dei distinti ruoli.

Si sottolinea l'importanza della continuità didattica ed educativa, attraverso la continuità degli insegnanti e degli operatori sul singolo caso nel tempo: compatibilmente con le graduatorie e le disponibilità effettive del personale sarà cura degli enti coinvolti favorire tale continuità.

Si pone al centro dei nostri ragionamenti e dei nostri interventi lo studente, la sua disabilità, prendendo in considerazione il contesto in cui è inserito: famiglia, tipo di territorio, servizi territoriali e altre opportunità presenti, con predisposizione di progetti personalizzati.

L'alunno disabile deve poter essere sicuro che nella scuola siano definiti, esistano e siano esigibili standard essenziali minimi, strutturali e di processo, di qualità dell'integrazione.

È possibile descrivere indicatori di qualità dell'integrazione sottoforma di buone prassi strutturate, istituzionali, sicure e stabili.

La capacità di fare sistema, di collaborare, di costruire assieme, con una pluralità di persone e istituzioni, progetti, azioni, verifiche, ecc. è una dimensione fondamentale del fare qualità dell'integrazione scolastica. Questa reticolazione sinergica e costruttiva di varie figure avviene ai diversi livelli dei sistemi di vita e di relazione dell'alunno disabile: classe, scuola, enti e istituzioni nel territorio. In questa dimensione di qualità troviamo i gruppi di lavoro, la collaborazione tra i

docenti, il coinvolgimento operativo di vari enti, servizi e amministrazioni, la collaborazione con la famiglia e, in senso più allargato, con la comunità. Il soggetto disabile dovrebbe avere un ruolo da protagonista nella documentazione dei processi, concorrendo all'elaborazione del suo Pei - Progetto di vita, che si evolve poi in un *curriculum vitae*.

Destinatari

Il presente Accordo si pone come obiettivo la tutela e il rispetto dei diritti che la Legge 104/92 prevede a favore che alunni che presentano "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art.3).

La Regione Piemonte con le D.G.R 18 - 10723 del 9.02.2009 "Modalità di individuazione studenti con Esigenze Educative Speciali (EES)" e con la D.G.R. 13-10889 del 2.03.2009 "Modalità di individuazione studenti con Esigenze Educative Speciali (EES), Rettifica e integrazione" ha provveduto a definire gli alunni che presentano necessità di programmazione personalizzata (art.15 L.R. 28/2007), attraverso l'utilizzo di specifiche misure dispensative/compensative adatte al superamento dei problemi causa di difficoltà di apprendimento.

La **famiglia** o il rappresentante legale del soggetto disabile è titolare primario del "progetto di vita" e tutti gli enti coinvolti nell'Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa.

La famiglia va interpellata, consultata, coinvolta e sostenuta nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo al singolo soggetto con disabilità.

La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni dell'Autorità Giudiziaria competente, è titolare di ogni decisione: essa provvede alla segnalazione dell'alunno e collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto educativo riguardante l'alunno con disabilità. Tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune famiglia - alunno, insegnante, medico di base e/o specialista, pediatra ed operatore, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

Gli incontri sistematici con le famiglie sono quindi previsti a vari livelli nell'ambito del percorso progettato per ogni caso.

Le famiglie degli alunni disabili, qualora opportuno, saranno sensibilizzate per richiedere con tempestività il rinnovo della certificazione o la sua integrazione, in fase di passaggio da un ordine di scuola ad un altro e per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado o alle agenzie formative.

Soggetti firmatari

1. Competenze dei vari attori coinvolti nel processo di integrazione

1.1

Locale TO4

Compiti dell'Azienda Sanitaria

L'Azienda Sanitaria Locale TO4, in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare la legge 833/78, il D.L. 502/92 modificato dal D.517/93, il DPCM 23-2-2006 n.185 e leggi regionali in attuazione, quali la DGR 34 - 13176 dell'1-2-2010, il Piano Sanitario Regionale, provvede all'attuazione delle finalità dell'accordo attraverso l'assetto dei propri servizi e nell'interesse generale di tutela della salute dei cittadini in ordine agli impegni per l'integrazione, scolarizzazione, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro.

In particolare, riguardo ai minori disabili, provvederà a:

- a. effettuare interventi di diagnosi, cura e riabilitazione precoci circa le patologie invalidanti;
- b. predisporre e attuare piani di intervento terapeutico a favore del minore disabile e interventi di supporto alla famiglia, finalizzati a favorire l'integrazione scolastica;
- c. garantire la partecipazione dei propri referenti ai Gruppi Tecnici per gli alunni disabili, secondo modalità concordate con l'istituzione scolastica;
- d. collaborare, per quanto di competenza, con i Servizi Sociali per definire progetti di inserimento sociale/lavorativo;
- e. le certificazioni ai fini scolastici saranno prodotte con le modalità tutt'ora in corso in attesa che si attivino progressivamente le procedure in linea con la DGR 34 - 13176 dell'1-2-2010 e successive integrazioni e modificazioni e venga completata la formazione del personale circa la classificazione ICF;
- f. integrare la documentazione con il certificato di idoneità alla frequenza degli istituti scolastici e formativi limitatamente all'incolumità dell'alunno;
- g. attivare progressivamente la UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabilità) cui competerà di esercitare le proprie competenze valutative in relazione ai minori con disabilità o con Esigenze Educative Speciali come previsto dalla DGR 34 - 13176 dell'1-2-2010;
- h. effettuare la valutazione dei bisogni sanitari speciali e degli interventi sanitari individuali da attuare in ambito scolastico e formulare, in collaborazione con la famiglia e gli enti interessati, progetti di integrazione scolastica;
- i. fornire le apparecchiature, le protesi e i sussidi tecnici necessari per la vita quotidiana (art.7 legge 104).

1.2

Compiti degli Istituti Scolastici

Le scuole del territorio promuovono e garantiscono l'integrazione scolastica degli allievi disabili o con Esigenze Educative Speciali (E.E.S.):

- a) mettendo in atto tutte le strategie idonee per conseguire lo sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- b) predisponendo tutti gli interventi per garantire il diritto allo studio, con particolare riferimento alla Legge della Regione Piemonte n° 28/2007.

Le scuole, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali, nello specifico delle relative competenze, si impegnano a:

1. esplicitare nel Piano dell'Offerta Formativa modalità e strumenti per favorire l'integrazione degli alunni disabili e degli alunni con esigenze educative speciali;
2. istituire il **Gruppo di lavoro e di studio interno all'Istituto** (Legge 104/92 art.15) composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi, inoltre nelle scuole paritarie un membro del Consiglio di Amministrazione/Gestore e, nelle scuole secondarie di secondo grado, studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste nel POF.
Il Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto (**GLHI**) si riunisce almeno due volte all'anno per:
 - a. elaborare i progetti d'integrazione d'istituto da inserire nel POF;
 - b. elaborare i Progetti Continuità fra i diversi ordini di scuola (rif. CM 1/88);
 - c. elaborare progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti da altri enti fine di migliorare l'integrazione scolastica;
 - d. favorire l'applicazione delle buone prassi di integrazione e della qualità della stessa;
 - e. presentare i nuovi casi in ingresso di disabili e di alunni con esigenze educative speciali;
 - f. proporre al dirigente scolastico i criteri di assegnazione del numero di ore di sostegno, in base al monte ore assegnato all'Istituzione scolastica;

- g. promuovere momenti formativi e di aggiornamento per i docenti ed il personale ATA;
 - h. favorire, attraverso incarichi gestiti nell'ambito dell'organizzazione di Istituto, il coordinamento dell'attività e la partecipazione al Polo HC territoriale;
 - i. proporre acquisti di libri, software, attrezzature e materiale didattico;
 - j. individuare strategie per affrontare le situazioni critiche.
3. Istituire il **Gruppo Tecnico (GT)** per ogni alunno disabile (L. 104/92 art. 12 cc. 5-6) che prevede la partecipazione dei docenti (curricolari e di sostegno), dei genitori, dello studente stesso (per le scuole secondarie di 2° grado), del referente ASL, ed, eventualmente, dell'operatore che garantisce l'assistenza scolastica e dell'assistente sociale per i casi previsti.
- Il gruppo, nel corso dell'anno scolastico, garantisce le seguenti attività:
- predisporre la documentazione prevista e il Piano Educativo Individualizzato;
 - condividere le esigenze dell'alunno approntando un'ipotesi di programmazione a cura della componente docente, del referente ASL, del referente dei Servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli interventi socio-educativi e riabilitativi che si prevede di attuare.
4. Individuare le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio ...) in relazione alle realtà dei singoli istituti.
5. Coinvolgere i collaboratori scolastici nella gestione della giornata dell'alunno con difficoltà, relativamente all'assistenza allo spostamento, accompagnamento ai servizi igienici e assistenza al pasto (declaratoria art. 47 e Tabella A - Profili Area A - CCNL 2007) ferme restando le indispensabili forme di assistenza specialistica da parte degli Enti Locali per i casi previsti (rif. nota M.P.I. prot. n°3390 del 30-11-2001) e l'eventuale assistenza infermieristica da parte di operatori dell'ASL. Si riporta il dettato contrattuale relativa al profilo dei collaboratori scolastici sull'argomento (assistenza di base): "Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".
6. Fornire all'Ufficio Scolastico Provinciale o all'Ente competente:
- a. le segnalazioni nominative dei medesimi;
 - b. la Certificazione fornita dall'ASL;
 - c. il Profilo Dinamico Funzionale o documento equivalente;
 - d. il Piano Educativo Individualizzato.
7. Segnalare all'Ufficio Scolastico Provinciale, o all'Ente competente, il fabbisogno di ore di sostegno e agli Enti Locali e all'ente delegato il monte ore necessario per gli alunni che necessitano di assistenza specialistica.
8. Promuovere le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio relative all'integrazione degli alunni disabili e degli alunni con E.E.S.
9. Aderire, nei tempi e nei modi stabiliti in seno al GLHI, alle iniziative di aggiornamento, formazione e ricerca proposte dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale - e dalle reti di scuole.
10. Realizzare l'inserimento e l'integrazione in classi e sezioni di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado con insegnanti di sostegno, fornendo specifiche dotazioni strumentali e limitando il numero degli

alunni nelle classi in cui sia presente un disabile grave, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con l'organico assegnato ad ogni Istituzione Scolastica.

11. Provvedere a garantire idonee attività didattiche e strategie educative sia attraverso gli insegnanti di sostegno che con gli insegnanti di classe, coinvolgendo eventuali educatori ed assistenti, anche con forme di organizzazione flessibile delle attività e metodologie didattiche adeguate, mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per rendere fattiva l'integrazione nel gruppo classe e nella scuola.
12. Favorire l'attuazione di specifiche programmazioni educative a favore degli alunni individuati dall'ASL con Esigenze Educative Speciali, con il supporto dei Servizi riabilitativi e di NPI dell'ASL stessa o dei tecnici cui si è rivolta la famiglia.
13. Garantire l'accoglienza dell'alunno con disabilità utilizzando tutte le risorse docenti e ATA disponibili fin dal primo giorno di scuola e per l'orario delle lezioni previsto dal PEI, anche attraverso l'organizzazione flessibile del personale in servizio.
14. Assicurare che nella programmazione dei viaggi di istruzione si tenga conto delle necessità degli alunni disabili garantendo agli stessi la possibilità di partecipare.
15. Garantire con progetti mirati, concordati con il GT, la continuità educativa e l'orientamento tra i vari ordini di scuola a partire dalla Scuola dell'Infanzia, quindi dalla scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, coinvolgendo anche i Servizi Socio - Assistenziali ed i Centri di formazione professionale.
16. Sensibilizzare le famiglie degli alunni disabili, qualora opportuno, a richiedere con tempestività il rinnovo della certificazione o la sua integrazione, in caso di passaggio all'ordine di scuola successivo o ai Centri di Formazione Professionale.
17. Su richiesta dell'Istituto accogliente, sempre nel rispetto del consenso della famiglia relativo alla prosecuzione degli interventi di sostegno, la scuola di provenienza provvede a trasferire, nel più breve tempo possibile, la documentazione relativa all'alunno disabile o con E.E.S.
18. Progettare percorsi di orientamento che prevedano un impegno congiunto tra scuole secondarie di secondo grado, agenzie formative, Servizi Socio-Assistenziali, Centro per l'Impiego, al fine di predisporre azioni di accompagnamento ed orientamento da rivolgere agli allievi (e alle loro famiglie) in uscita dal percorso scolastico.

In particolare, le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a predisporre e presentare alla Provincia e all'U.S.P. progetti a favore degli alunni con disabilità volti al miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica ed all'acquisizione di risorse da destinare a tale scopo.

Sul territorio è presente il Polo HC (istituito ai sensi della Lettera Circolare 139 Prot. 3334 del 13 settembre 2001 e Circ. Reg.le n° 694 del 19 dicembre 2001) che promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola - dalla Scuola dell'Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado; il Polo provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'acquisto dei sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità o con EES in una logica di rete e promuove iniziative di confronto e formazione.

Le scuole aderenti al Polo, in un'ottica di rete, raccolgono le diverse esigenze territoriali e progettano insieme l'attività di formazione da realizzare nell'anno scolastico.

“parcheggio” e per garantire l’elaborazione di corretti “progetti individuali integrati” che partendo dalle reali esigenze dei destinatari finali, si pongano obiettivi di orientamento professionale e prima valutazione dell’occupabilità, in un’ottica di vera integrazione sociale e lavorativa.

Al termine dei corsi prelaborativi si possono quindi verificare 3 possibilità:

- il proseguimento di un percorso formativo nei corsi FAL (per quei disabili che avessero necessità di una specifica professionalizzazione per essere nelle condizioni di inseribilità al lavoro),
- la presa in carico da parte dei Servizi socio assistenziali (per quei disabili che avessero dimostrato di non possedere residue capacità lavorative),
- la presa in carico da parte dei Servizi per l’impiego (per quei disabili che fossero già nella condizione di essere inseribili al lavoro).

A questo ultimo scopo è importante ricercare accordi operativi con i CPI per dare continuità ai percorsi formativi con interventi di politica attiva del lavoro per le persone disabili ai sensi della L.68/99 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e della L. 381/91 “Disciplina delle cooperative Sociali”.

Nella definizione degli interventi formativi, adeguato ruolo viene garantito alle famiglie dei disabili e alle associazioni di tutela delle stesse e delle persone con disabilità.

Formazione al lavoro

Il corso FAL si realizza all’interno di dimensioni di “rete” tra i Servizi per l’impiego e i Servizi socio assistenziali e sanitari di riferimento dei soggetti inseriti, in quanto prioritaria è la loro finalizzazione occupazionale. Sono quindi previsti stage in aziende pubbliche e private, ivi comprese le cooperative sociali, finalizzati a inserimenti lavorativi stabili ai sensi delle leggi 381/1991 “Disciplina delle cooperative Sociali” e 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

I corsi FAL sono realizzati in stretta collaborazione con il CPI per consentire un effettiva opportunità di sbocco occupazionale dei disabili, ai sensi della L.68/99.

1.4 Compiti degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Gli attuali Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali (C.I.S. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali di Ciriè e la Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone), con particolare riferimento alle persone con disabilità, perseguono, in conformità alla Legge Nazionale n° 328 dell’8.11.2000 e alla Legge Regionale n° 1 dell’8.01.2004, i seguenti obiettivi strategici:

- tutelare il diritto al benessere psico-fisico della persona con disabilità;
- promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- sostenere percorsi finalizzati alla “vita indipendente”;
- potenziare lo sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del territorio;
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;
- contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine socio-culturale che aggravano la condizione di disabilità.

Gli Enti Gestori al fine di promuovere la realizzazione dei suddetti obiettivi, sono impegnati a curare:

Una presa in carico individualizzata, attraverso:

1. l’analisi dei bisogni;
2. il coinvolgimento del beneficiario, della sua famiglia e di tutti gli operatori interessati nel processo di predisposizione e realizzazione del progetto di aiuto;

Una partecipazione attiva alle diverse Commissioni Tecniche Multidisciplinari che valutano le diverse tipologie di bisogni e che intervengono nel percorso di progettazione individualizzata:

- 1) Commissione legge 104/92: partecipazione di un assistente sociale alle attività di accertamento inerente la minorazione, le difficoltà, la necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua.
- 2) Commissione legge 68/99: partecipazione di un operatore sociale, esperto del settore, alle attività di valutazione delle capacità lavorative e a quelle connesse alla definizione degli strumenti finalizzati agli inserimenti lavorativi.
- 3) Commissione UMVD: partecipazione di esperti socio-assistenziali alle attività di valutazione del complesso dei bisogni e degli interventi progettuali da attuare a favore delle persone con handicap.
- 4) Gruppo Tecnico Integrato: partecipazione di un operatore sociale (assistente sociale e/o educatore), ogni qualvolta sia necessario e previsto nel progetto d'inserimento scolastico, alle attività inter-équipe finalizzate alla predisposizione e all'attuazione del percorso d'integrazione. In questo contesto il ruolo dell'operatore è prioritariamente rivolto, sia all'analisi dei bisogni di carattere educativo/assistenziale che possono richiedere l'attivazione d'interventi attraverso la rete dei servizi dell'Ente Gestore, sia alla progettazione congiunta finalizzata alla definizione di eventuali progetti scolastici e/o post scolastici.

Gli Enti Gestori, nell'ambito della succitata progettazione individualizzata, definita secondo le modalità sopra descritte, attivano servizi ed interventi diversi finalizzati ad assicurare un adeguato livello di tutela e di integrazione sociale della persona disabile.

In particolare, per quanto concerne i servizi e gli interventi territoriali con prevalente valenza socio-educativa:

- Servizi di trasporto alle strutture scolastiche e di assistenza specialistica in ambito scolastico in caso di espressa delega della funzione da parte dei Comuni: il servizio promuove interventi di assistenza scolastica per gli alunni che necessitano di assistenza specialistica in base al PEI e a quanto concordato nelle competenti Commissioni al fine di favorire il raggiungimento delle capacità di comunicazione e della massima autonomia possibile, anche mediante progetti personalizzati condivisi, in base alle risorse disponibili e alle esigenze del minore disabile.

Stante l'incertezza del quadro istituzionale degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali e l'imminente probabile avvio di nuovi Enti strumentali per la gestione associata di funzioni comunali, gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, sino alla nuova articolazione degli ambiti e degli assetti istituzionali, proseguono la gestione di queste attività delegate secondo le modalità già in essere.

Al fine, tuttavia, di sviluppare nuovi percorsi operativi integrati, finalizzati a promuovere in modo omogeneo sul territorio l'esigibilità del diritto allo studio per le persone disabili, gli Enti Gestori garantiscono la partecipazione e il contributo di propri rappresentanti nell'ambito dell'istituenda Commissione tecnica interistituzionale, prevista ai paragrafi successivi.

- Servizio educativo territoriale a favore di disabili minori e adulti, compresi disabili sensoriali: il servizio, finalizzato a favorire il raggiungimento e/o il mantenimento dell'autonomia personale e sociale della persona disabile, garantisce assistenza socio-educativa individualizzata, sostegno di mediazione alla comunicazione e all'autonomia e aiuto all'accesso alle opportunità che facilitano l'integrazione sociale. Gli interventi sono svolti, di norma, in ambiente extrascolastico e extralavorativo, con la realizzazione di attività mirate, indicate nel progetto individuale, che tengono conto dell'età, del contesto di riferimento e delle potenzialità del soggetto.

- Supporto al collocamento mirato: il servizio assicura interventi di orientamento, mediazione e facilitazione della relazione tra la persona disabile e il mondo del lavoro, in attuazione della convenzione stipulata con la Provincia di Torino, ai sensi della Legge 68/99.

- Formazione al ruolo lavorativo e/o sociale per disabili intellettivi: il servizio propone inserimenti mediati in contesti lavorativi, attraverso la promozione e la realizzazione di Progetti Educativi Occupazionali che consentono di strutturare

percorsi di apprendimento e di socializzazione, non direttamente finalizzati all'assunzione.

- Centro diurno: il servizio, destinato a persone con disabilità intellettive anche associate a disabilità fisiche o sensoriali, che necessitano di una rilevante presa in carico educativa, propone interventi individualizzati finalizzati a favorire il recupero o il potenziamento delle capacità e a migliorare livelli di autonomia e d'integrazione sociale.

Gli Enti Gestori, inoltre, attivano i seguenti servizi ed interventi diversi finalizzati ad assicurare un adeguato livello di tutela e di integrazione sociale della persona disabile e di aiuto alla sua famiglia:

- Segretariato sociale: il servizio garantisce un'attività di primo ascolto, orientamento e/o accompagnamento delle persone verso un utilizzo più efficace delle risorse territoriali della rete, in stretta sinergia con lo sportello sociale e lo sportello unico socio-sanitario.

- Assistenza domiciliare: il servizio assicura interventi di aiuto domiciliare per il soddisfacimento dei bisogni essenziali, domestici e relazionali a favore del singolo e della famiglia, per consentirne la permanenza nel proprio ambito di vita e favorire il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.

- Telesoccorso e tele-assistenza: il servizio assicura l'intervento immediato nelle emergenze che si verificano nell'abitazione (cadute, malori...) della persona disabile mediante il raccordo strumentale con una centrale operativa in grado di disporre l'intervento.

- Contributi economici a sostegno della domiciliarità: il servizio contribuisce a sostenere i familiari della persona disabile necessitante di un rilevante sostegno assistenziale, remunerando l'intervento di un'assistente familiare assunta direttamente dalla famiglia o fornita da Agenzie accreditate.

- Affidamento: il servizio, finalizzato al sostegno educativo e/o al supporto assistenziale della persona disabile in difficoltà, è prestato da un singolo o da una famiglia. Il servizio garantisce l'intervento professionale di supporto, la copertura assicurativa e il contributo alla famiglia o alla persona affidataria.

- Interventi per la protezione giuridica in collaborazione con l'autorità giudiziaria: il servizio assicura assistenza e tutela della persona disabile in situazione pregiudizievole. Il servizio fornisce, inoltre, sostegno specifico e gestione delle situazioni di persone in tutela o sottoposte ad amministrazione di sostegno.

- Assistenza economica: il servizio concorre a promuovere l'autonomia personale e sociale di persone o famiglie in momentanea difficoltà, attraverso un contributo economico che faciliti il superamento o il contenimento delle condizioni di disagio sociale.

- Inserimenti in presidi residenziali: il servizio cura l'inserimento delle persone disabili, privi di nucleo familiare o con famiglia non più in grado di fornire cura e assistenza adeguata, nelle diverse tipologie di strutture residenziali previste (Comunità alloggio, Gruppo Appartamento e Convivenza guidata, Residenza Assistenziale Flessibile, Residenza Sanitaria Assistenziale). Tali strutture gestite direttamente dagli Enti Gestori o convenzionate offrono cura e assistenza diurna e notturna, attività educative e socio riabilitative, attività di socializzazione.

- Servizio di sollievo: il servizio, erogato sulla base di specifici progetti individuali, è rivolto a persone disabili con gravi situazioni individuali e/o familiari. Tale servizio ha come principale finalità il sostegno dei nuclei familiari che si occupano delle persone disabili in regime di convivenza, sgravando il carico assistenziale attraverso il temporaneo inserimento della persona presso una struttura residenziale.

- Progetti di vita indipendente: il servizio concorre alla realizzazione di un progetto sperimentale di: "Vita indipendente" per la persona disabile attraverso un sostegno economico e assistenziale finalizzato alla realizzazione del progetto.

- Promozione di progetti relativi alla sensibilizzazione della rete del territorio: il servizio promuove progetti, da realizzare con il concorso delle Associazioni di Volontariato e/o delle Cooperative sociali del territorio, che propongono diverse attività socializzanti e/o aggiuntive finalizzate a promuovere l'integrazione sociale delle persone disabili.

1.5 Compiti dei Comuni e del Consorzio Intercomunale Mappanese

I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e all'interno delle disponibilità di bilancio, a ricercare le risorse finanziarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, attraverso azioni tese a:

- 1) mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie a gestire la funzione di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole per cui la legge attribuisce ai Comuni il compito di assistenza e integrazione, attivando un servizio adeguato, anche attraverso la delega di tali funzioni da parte dei Comuni all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali; in proposito i Comuni afferenti all'ex Comunità Montana Valli di Lanzo confermano la delega, già in atto, alla Comunità stessa per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza specialistica;
- 2) sostenere i progetti di integrazione scolastica predisposti dalle scuole a favore di alunni con disabilità, a seguito di valutazione del Gruppo Integrato e/o Commissione Integrata;
- 3) appoggiare:
 - * la predisposizione di un piano di intervento scolastico che tenga conto di tutte le informazioni raccolte dalla scuola, dall'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali e dall'A.S.L.;
 - * la formulazione e la conduzione del "progetto di vita" con il soggetto con disabilità relativamente all'orientamento scolastico per facilitare l'inserimento lavorativo;
- 4) eliminare le barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L. 118/71, art.27; D.P.R. 348/78; L. 41/86; D.M. LL.PP 14/6/89 N. 236);
- 5) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e imprese, in caso di realizzazione di opere difformi dalle leggi citate;
- 6) fornire trasporto specializzato gratuito per gli alunni disabili che frequentano la scuola, secondo quanto previsto dalla Legge 28/2007 e dai relativi Piani provinciali di attuazione.

I trasporti verso gli istituti scolastici fuori dal Comune di residenza potranno essere attivati esclusivamente a fronte di progetti specifici concordati e firmati, prima dell'iscrizione per l'anno scolastico, dai servizi territoriali richiedenti il trasporto e dal Comune di residenza o dall'ente gestore delegato;

in caso di necessità si prevede la definizione di un progetto individuale per l'accompagnamento sul mezzo di trasporto con personale assistente;

per quanto concerne il trasporto degli alunni disabili frequentanti il secondo ciclo di istruzione e la formazione professionale, in caso di gestione diretta o indiretta del trasporto stesso, sarà richiesto alla Provincia il rimborso dei costi sostenuti, con riferimento al piano provinciale di attuazione della Legge 28/2007; si terrà conto del fatto che la distribuzione degli utenti e la dimensione dei Comuni potranno anche richiedere interventi individualizzati;

al fine di ottimizzare le risorse disponibili i Comuni potranno definire modalità associate per l'organizzazione del trasporto anche degli alunni che devono recarsi a Lanzo o a Ciriè per la frequenza di un istituto di istruzione superiore o di formazione professionale; in proposito i Comuni afferenti al CIS confermano la delega già in atto al Consorzio stesso per il servizio in argomento;
- 7) dotare le scuole di competenza di arredi scolastici idonei, sussidi didattici e ausili individuali su segnalazione del Gruppo Integrato, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia o del Servizio Sanitario;
- 8) garantire l'inserimento di bambini con disabilità negli asili nido comunali, anche attraverso forme associate fra Comuni;
- 9) inserire nel capitolato per l'appalto del servizio refezione specifica fornitura di diete particolari, ove necessario e a dotarsi degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;
- 10) promuovere la partecipazione alle attività estive, ivi compresi, se necessari, il trasporto e il personale ausiliario idoneo;

- 11) incoraggiare l'accesso degli alunni con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini e realizzare progetti sportivi e/o motori presso le strutture esistenti sul territorio che danno la loro disponibilità a collaborare;
- 12) favorire la partecipazione degli alunni con disabilità a viaggi e visite d'istruzione;
- 13) collaborare, nel merito della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, con le altre Istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo progetti di carattere sociale, culturale, sportivo con l'eventuale collaborazione di associazioni di volontariato e società sportive;
- 14) promuovere, nel corso della vigenza dell'Accordo, un approfondimento sugli interventi di tipo specialistico di competenza dei Comuni e sugli interventi assistenziali di base di competenza della scuola, statale o paritaria.

1.6 Compiti dell'Ufficio Scolastico Provinciale Territoriale di Torino (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

L'ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a) L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b) L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero di alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- c) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- d) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e) Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M.122/94, art.17);
- f) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L. 104/92, art.15, comma I).

1.7 Compiti della Provincia

Nell'ambito delle proprie competenze la Provincia si impegna a:

- a) predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.
Specificamente il piano provinciale deve prevedere:
 - a.1) finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - a.2) finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità

- e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
- a.3) una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa - scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente;
- a.4.) per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedessero all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. L'attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Se vi fosse l'attivazione di una commissione mista sulle valutazioni dei casi, tale gruppo di lavoro sostituirebbe il preventivo assenso. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione;
- a.5.) il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;
- b) eliminare le **barriere architettoniche** nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
- c) promuovere **iniziative complementari e sussidiarie** all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
- all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
 - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
 - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio-assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
- d) fornire **arredi scolastici** idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
- e) riorganizzare il **trasporto pubblico** rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;

- f) collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di **formazione** comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
- g) emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle **azioni formative**, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
- h) assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di **orientamento scolastico** di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio-assistenziali del territorio e gli enti locali per sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo.
- i) promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistente.

1.8 Compiti congiunti

Tutti i firmatari del presente Accordo si impegnano a partecipare agli incontri sottoelencati:

a) Gruppo Tecnico - Politico

E' istituito sin dall'elaborazione del presente documento, prosegue la propria attività per azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo e si riunisce secondo le necessità segnalate dai firmatari. Il Gruppo si incontra almeno una volta l'anno realizzando con la necessaria flessibilità i seguenti obiettivi:

- Monitorare lo stato di attuazione del presente Accordo, il rispetto delle competenze individuate, la quantità e qualità degli interventi in atto, il livello di raggiungimento delle finalità definite, lo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla dimensione e le caratteristiche della domanda di intervento.

- Formulare proposte dirette agli Enti firmatari, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Mantiene la composizione individuata per la stesura del presente accordo ed è convocato su richiesta degli stessi a cura del *Consorzio*.

Il Gruppo Tecnico-Politico potrà avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della legge 104/92.

b) Commissione Tecnica Interistituzionale

Al fine di sviluppare percorsi condivisi nella risposta alle richieste di attivazione e gestione di interventi di assistenza scolastica specialistica nel contesto che vede coinvolti diversi Enti nel processo di erogazione del servizio è istituita una Commissione tecnica Interistituzionale.

La Commissione è composta dai rappresentanti delle diverse istituzioni:

- 1 Rappresentante della Provincia
- 1 Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale
- 4 Funzionari rappresentanti dei Comuni
- 1 Rappresentante del Servizio di Neuropsichiatria/Psichiatria/Distretto Sanitario
- 1 Funzionario rappresentante del Consorzio
- 1 Funzionario rappresentante della Comunità Montana
- 5 Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche (Direzione Didattiche, Istituti comprensivi, Scuole secondarie di primo grado, Scuole secondarie di secondo grado, Scuole paritarie).

La Commissione ha il compito di:

- definire i livelli essenziali di assistenza scolastica specialistica da garantire in modo omogeneo sul territorio;
- supportare la predisposizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio;
- raccogliere le richieste di assistenza scolastica specialistica;
- verificare che le diverse istituzioni coinvolte abbiano attivato le risorse di competenza;
- valutare, con il supporto della documentazione socio-sanitaria, la situazione della persona disabile necessitante di assistenza scolastica specialistica;
- proporre la risorsa professionale più idonea per la situazione specifica;
- proporre, sulla base delle esigenze e delle risorse disponibili, il numero di ore di assistenza scolastica specialistica;
- predisporre i dati di consuntivo e una relazione periodica sull'andamento del Servizio.

I componenti sono nominati in rappresentanza dei seguenti Enti: Provincia, U.S.P. Torino, Comuni, ASL, Istituzioni scolastiche, C.I.S. e Comunità Montana.

Nell'ipotesi di gestione associata, svolge un ruolo operativo nell'accoglimento delle richieste, nella valutazione e nell'attivazione degli interventi di assistenza scolastica specialistica per i Comuni in relazione alle risorse disponibili.

2. Iter per l'inserimento degli alunni in situazione di handicap.

Premessa

I soggetti di cui al presente Accordo accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

2.1 Definizione del percorso per l'individuazione di una situazione di handicap

Il percorso per l'individuazione della situazione di handicap verrà successivamente definito con specifico documento.

E' infatti in fase di analisi e costruzione il percorso organizzativo dell'UMVD-UMVD Minori relativo all'accertamento dell'handicap e delle Esigenze Educative Speciali che prevede il coinvolgimento dei Distretti Sanitari, della S.C. di Neuropsichiatria Infantile, della S.C. di Medicina Legale, di altri Servizi Sanitari e dei Servizi Sociali.

Pertanto resta valido il percorso di individuazione e certificazione attualmente utilizzato definito nel precedente Accordo di Programma.

Per quanto riguarda gli E.E.S. la certificazione avviene tramite rilascio di dichiarazione della S.C di Neuropsichiatria Infantile ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/2007, della D.G.R. 18-10723 del 09/02/2009 e della D.G.R. 13-10889 del 02/03/2009.

2.2 Il percorso educativo scolastico

In relazione all'inizio del percorso educativo - scolastico si rilevano due ipotesi:

- a) l'allievo con disabilità è già conosciuto dalla nascita o dai primi anni di vita.
Il Servizio sanitario competente (Servizio di Neuropsichiatria Infantile o il Servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, ecc., in collaborazione con il servizio socio-assistenziale territoriale nelle situazioni di presa in carico congiunta, all'approssimarsi dell'inserimento informa la famiglia dell'opportunità di rilascio della certificazione scolastica e la supporta nel percorso di integrazione.
Nel caso di alunni provenienti da altre ASL verrà utilizzata la documentazione già rilasciata. Sarà cura del Dirigente Scolastico indirizzare la famiglia al servizio competente dell'ASL, per conoscenza e presa in carico.
- b) durante il percorso di istruzione vengono riscontrate difficoltà nell'alunno.
La Scuola, in presenza di situazioni di significativa difficoltà, dopo aver incontrato la famiglia, la sensibilizza sull'opportunità di contattare il Servizio sanitario competente per un approfondimento.
Alla richiesta della famiglia o dei tutori, verrà avviato l'iter diagnostico da parte del Servizio sanitario competente con le modalità individuate dall'ASL come da allegato al presente Accordo.
L'iter diagnostico si potrà concludere con:
1. Proposta di certificazione qualora venga accertata la condizione di handicap;
 2. Assenza di situazione di handicap - non certificabilità;
 3. Presenza di Esigenze Educative Speciali - rilascio relazione.

In funzione dell'attivazione di tutti i supporti previsti per la piena

integrazione scolastica, è importante che la Scuola solleciti la famiglia a rivolgersi il prima possibile al Servizio sanitario competente.

Tuttavia è diritto della famiglia richiedere l'annullamento della certificazione d'handicap. La decorrenza è fissata a partire dal successivo anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche, statali o paritarie, garantiscono l'adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed organizzativa nell'ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni con disabilità o con EES, favorendo l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili all'interno delle istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole, mettendo in atto tutte le azioni necessarie e attivando tutte le risorse possibili per il sostegno didattico, così come stabilito nelle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" del 2009 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

2.3 L'Assistenza Scolastica

Nel caso in cui la certificazione individui la necessità di assicurare l'assistenza scolastica è compito della scuola:

- attivare attraverso il proprio personale A.T.A. "l'assistenza di base" intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13 comma 3 della L.104/92.
- richiedere al Comune di residenza dell'allievo, o all'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali per le funzioni delegate in proposito dai Comuni, l'assistenza specialistica" da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale previste dalla citata L. 104/92.

L'assistenza scolastica è da considerarsi attività interconnessa con quella educativa e didattica secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo.

E', inoltre, titolarità degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali fornire l'assistenza educativa agli alunni con disabilità sensoriali, quando richiesto, così come previsto dalla normativa vigente.

Quando la certificazione prevede l'attivazione dell'"assistenza continuativa", che convenzionalmente nel territorio è intesa quale "assistenza specialistica", l'Istituzione scolastica invia al Comune di residenza dell'allievo con disabilità, o all'Ente delegato dal Comune, la richiesta utilizzando il modulo definito in cui sono indicati in modo chiaro e specifico: le caratteristiche del bisogno rilevate, l'eventuale numero di ore e caratteristiche dell'assistenza di base attivate, il numero di ore di insegnante di sostegno ipotizzate.

Tale comunicazione deve pervenire alle Amministrazioni comunali e all'Ente delegato dal Comune, di norma entro il mese di aprile.

Nell'ipotesi di una gestione associata del servizio di assistenza scolastica specialistica i Comuni o l'ente delegato dai Comuni provvedono, entro e non oltre il 15 maggio, ad inviare tutte le richieste raccolte alla Commissione Tecnica Interistituzionale, di cui al punto 1.8 "Compiti congiunti" che provvede all'istruttoria comunicando l'esito alle istituzioni scolastiche e alle amministrazioni comunali e all'ente delegato dai Comuni.

I Comuni che non optano per la gestione associata con delega all'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali comunicano direttamente alle Istituzioni scolastiche richiedenti l'esito della loro istruttoria entro l'inizio dell'anno scolastico, sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica Interistituzionale di cui al punto 1.8 che assume funzioni di supporto e coordinamento per un percorso di coordinamento e omogeneizzazione degli interventi.

3. Collegio di Vigilanza

E' costituito, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, art. 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza, per i compiti previsti dalla legge, composto da:

- 2 rappresentanti indicati dai Comuni

- 1 rappresentante designato dall'ASL
- 1 rappresentante designato dalla Provincia di Torino
- 1 rappresentante designato dal C.I.S. di Ciriè
- 1 rappresentante designato dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
- 2 rappresentanti indicati dalle Scuole di ogni ordine e grado.

I compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- ✗ Controllare l'adempimento da parte dei firmatari dei compiti a ciascuno derivanti dal presente accordo;
- ✗ Esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

4. Risorse

I firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano a garantirne l'attuazione attivando le necessarie risorse.

5. Durata dell'accordo.

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e comunque fino a nuovo Accordo, salvo modifiche determinate da nuove e diverse disposizioni nazionali e regionali.

La durata dell'Accordo, inoltre, come specificato in premessa, dovrà essere coordinata con la durata dei Piani di Zona.

Ciriè, _____

| SOGGETTI FIRMATARI | NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE | FIRMA |
|--------------------------------|--|--------------|
| PROVINCIA DI TORINO | | |
| UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE | | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 | | |
| C.I.S. DI CIRIÈ' | | |

| | | |
|---|--|--|
| COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE | | |
| CIM – CONSORZIO INTERCOMUNALE MAPPANESE | | |
| Comuni dell'ambito territoriale di competenza del CIS di Ciriè | | |
| COMUNE DI BARBANIA | | |
| COMUNE DI BORGARO | | |
| COMUNE DI CASELLE | | |
| COMUNE DI CIRIÈ' | | |
| COMUNE DI FIANO | | |
| COMUNE DI FRONT | | |
| COMUNE DI GROSSO | | |
| COMUNE DI LEVONE | | |

| | | |
|---|--|--|
| COMUNE DI MATHI | | |
| COMUNE DI NOLE | | |
| COMUNE DI ROCCA | | |
| COMUNE DI ROBASSOMERO | | |
| COMUNE DI SAN CARLO C.SE | | |
| COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE | | |
| COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO | | |
| COMUNE DI VAUDA | | |
| COMUNE DI VILLANOVA C.SE | | |
| Comuni dell'Ambito territoriale di competenza del Servizio Socio-Assistenziale di Lanzo (ex Comunità Montana Valli di Lanzo) | | |
| COMUNE DI ALA DI STURA | | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| COMUNE DI BALANGERO | | |
| COMUNE DI BALME | | |
| COMUNE DI CAFASSE | | |
| COMUNE DI CANTOIRA | | |
| COMUNE DI CERES | | |
| COMUNE DI CHIALAMBERTO | | |
| COMUNE DI COASSOLO | | |
| COMUNE DI CORIO | | |
| COMUNE DI GERMAGNANO | | |
| COMUNE DI GROSCAVALLO | | |
| COMUNE DI LANZO | | |

| | | |
|--|--|--|
| COMUNE DI LEMIE | | |
| COMUNE DI MEZZENILE | | |
| COMUNE DI MONASTERO | | |
| COMUNE DI PESSINETTO | | |
| COMUNE DI TRAVES | | |
| COMUNE DI USSEGLIO | | |
| COMUNE DI VALLO | | |
| COMUNE DI VARISELLA | | |
| COMUNE DI VIÙ' | | |
| Istituzioni scolastiche statali | | |
| DIREZIONE DIDATTICA DEL 1° CIRCOLO DI CIRIÈ | | |

| | | |
|--|--|--|
| DIREZIONE DIDATTICA DEL 2° CIRCOLO DI CIRIÈ | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARO | | |
| DIREZIONE DIDATTICA DI PIANEZZA | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALANGERO | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIO | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANZO TORINESE | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPPANO | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MAURIZIO C.SE | | |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "F.ALBERT" DI LANZO | | |

| | | |
|--|--|--|
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "T.D'ORIA" DI CIRIÈ | | |
| ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "E.FERMI" DI CIRIÈ | | |
| LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.GALILEI" DI CIRIÈ | | |
| SCUOLA MEDIA STATALE DI CIRIÈ | | |
| Istituzioni scolastiche paritarie | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "SUOR NEMESIA VALLE" DI BORGARO | | |
| SCUOLA MEDIA DI II GRADO TECNICO AERONAUTICO "TURIN FLYING INSTITUTE" DI CASELLE | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "SAN MICHELE ARCANGELO" DI CASELLE - FR.MAPPANO | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "LA FAMIGLIA" DI CASELLE | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "OLIVETTI MASERA" DI CIRIÈ - FR. DEVESI | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "CHIARIGLIONE" DI CIRIÈ | | |

| | | |
|--|--|--|
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "DE STEFANIS" DI FRONT C.SE | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "A. BRACHET" DI GROSSO | | |
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA "F. ALBERT" DI LANZO | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "VARETTO" DI MATHI | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI SAN CARLO C.SE | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA ASILO PARROCCHIALE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO | | |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA "ARCOZZI MASINO" DI SAN MAURIZIO C.SE - FR. MALANGHERO | | |
| Agenzie formative | | |
| Consorzio Interaziendale Canavesano Per La Formazione Professionale C.i.a.c. Scr – sede di Ciriè | | |